Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° Roma - Venerdì, 8 luglio 1932 - Anno X Numero 156

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 giugno 1932, n. 773.

Conto consuntivo dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per l'esercizio finanziario 1928-29.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1928-29, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in . . . . L. 183.974.316,66
delle quali furono riscosse . . . . . . » 60.204.866,33

e rimasero da riscuotere . . . . L. 123.769.450,33

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta accertate nell'esercizio finanziario 1928-29, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 183.974.316,66
delle quali furono pagate . . . . . » 34.683.961,68

e rimasero da pagare . . . . L. 149.290.354,98

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1927-28 in L. 121.403.941,91 restano determinate, per effetto di minori accertamenti, in . . . L. 83.525.994,21
delle quali furono riscosse . . . . . » 82.835.503,26

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 690.490,95

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1927-28 in L. 192.371.694,05 restano determinate, per effetto di minori accertamenti, in . . . . . L. 154.493.746,35
delle quali furono pagate . . . . . . » 131.988.991,91

e rimasero da pagare . . . . L. 22.504.754,44

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1928-29 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate per la competenza propria dell'esercizio 1928-29 (art. 1) . . . . . L. 123.769.450,33
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3) . . . . » 690.490,95

Resti attivi al 30 giugno 1929 . . . L. 124.459.941,28

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1928-29 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1928-29 (art. 2) . . L. 149.290.354,98
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . » 22.504.754,44

Resti passivi al 30 giugno 1929 . . . L. 171.795.109,42

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 16 giugno 1932, n. 774.

Conto consuntivo dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1928-29.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio finanziario 1928-29, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al

conto consuntivo del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in . . . . . . L. 1.047.234.227,09
delle quali furono riscosse . . . . . » 988.271.619,83

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 58.962.607,26

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1928-29, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 1.047.234.227,09
delle quali furono pagate . . . . . » 797.028.392,54

e rimasero da pagare . . . . . . L. 250.205.834,55

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1927-28 in L. 128.339.830,27 restano determinate, per effetto di minori accertamenti, in . . L. 122.960.777,14
delle quali furono riscosse . . . . . » 116.275.615,89

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 6.685.161,25

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1927-28 in L. 358.653.857,79 restano determinate, per effetto di minori accertamenti, in . . . . . L. 353.274.804,66
delle quali furono pagate . . . . . » 296.323.455,53

e rimasero da pagare . . . . L. 56.951.349,13

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1928-29 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1928-29 (art. 1) . . L. 58.962.607,26
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) . » 6.685.161,25

Resti attivi al 30 giugno 1929 . . . . L. 65.647.768,51

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1928-29 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1928-29 (art. 2) . . . . . L. 250.205.834,55
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . . » 56.951.349,13

Resti passivi al 30 giugno 1929 . . . L. 307.157.183,68

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO 23 maggio 1932, n. 775.

Modifica al regolamento sulle dispense dai richiami alle armi per mobilitazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 luglio 1931, n. 1185, che approva il regolamento sulle dispense dai richiami alle armi per mobilitazione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 18 del regolamento sulle dispense dai richiami alle armi per mobilitazione è così modificato: « Le pubbliche amministrazioni e gli enti, tenendo presente che non il grado ma soltanto l'impiego e la carica effettivamente occupati possono dar titolo a dispensa a condizione che il titolare sia assolutamente insostituibile, procederanno ogni anno, entro il mese di ottobre, alla revisione delle dispense già ammesse, delle proposte di nuove ammissioni e di cancellazioni e faranno notificare tutte le relative variazioni alle competenti autorità militari ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 322, *foglio* 2. — FERZI.

REGIO DECRETO 26 maggio 1932, n. 776.

Erezione in ente morale della Corporazione musicale « Luisa D'Annunzio » di Pescara.

N. 776. R. decreto 26 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Corporazione musicale « Luisa D'Annunzio » di Pescara viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 30 maggio 1932, n. 777.

Revoca del R. decreto 26 novembre 1922, n. 1587, relativo al riconoscimento giuridico dell'Istituto per le case popolari di Terni.

N. 777. R. decreto 30 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene revocato il R. decreto 26 novembre 1922, n. 1587, relativo al riconoscimento giuridico dell'Istituto per le case popolari di Terni.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 26 maggio 1932, n. 778.

Erezione in ente morale dell'Accademia civica del Teatro Morlacchi di Perugia.

N. 778. R. decreto 26 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Accademia civica del Teatro Morlacchi di Perugia viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 26 maggio 1932, n. 779.

Istituzione ed erezione in ente morale della « Fondazione Fusinato ».

N. 779. R. decreto 26 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, è istituita ed eretta in ente morale la « Fondazione Fusinato » per il conferimento di un premio annuale alla migliore opera di letteratura civile, educativa e patriottica, in prosa o in versi, edita o inedita, d'uno scrittore italiano.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 26 maggio 1932, n. 780.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa e del beneficio parrocchiale di S. Giuseppe, in Dalmine.

N. 780. R. decreto 26 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa e del beneficio parrocchiale di S. Giuseppe, in Dalmine.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 26 maggio 1932, n. 781.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia dell'Addolorata della Congregazione dei P.P. Passionisti, con sede in Napoli.

N. 781. R. decreto 26 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia dell'Addolorata, con sede in Napoli, della Congregazione dei P.P. Passionisti ed è autorizzato il trasferimento alla Provincia medesima degli immobili già in suo possesso da tempo anteriore al Concordato.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1932 - Anno X

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1932.

Autorizzazione alla Società « Fortuna », con sede in Genova, ad esercitare nel Regno l'assicurazione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima di assicurazioni « Fortuna », con sede in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nei rami: incendio, infortuni, furti, responsabilità civile, riassicurazioni generali (nessun ramo escluso);

Visto lo statuto della Società approvato in data 27 gennaio 1921, pubblicato nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni, n. XVIII (1921), dal quale risulta che lo scopo della Società è l'esercizio delle assicurazioni in tutti i rami consentiti dalla legge, e successiva modificazione deliberata dall'assemblea degli azionisti in data 30 novembre 1931;

Considerato che la cauzione costituita a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, raggiunge la misura stabilita per l'esercizio di più rami di assicurazione;

Sentito il parere del Comitato tecnico per la previdenza sociale e le assicurazioni private;

Decreta:

La Società anonima italiana di assicurazioni « Fortuna », con sede in Genova, è autorizzata ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione nei rami: incendio, infortuni, furti, responsabilità civile nonchè la riassicurazione nei rami vita.

Roma, addì 21 marzo 1932 - Anno X

Il Ministro: Bottai.

(4051)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1932.

Modificazione degli articoli 91 e 92 del regolamento generale della Borsa merci di Milano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di borsa, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduta la deliberazione in data 25 giugno anno corr. del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano con la quale si propongono modificazioni agli articoli 91 e 92 del regolamento generale di quella Borsa merci approvato con decreto 8 marzo 1930, attualmente in vigore;

Decreta:

Gli articoli 91 e 92 del regolamento generale della Borsa merci di Milano attualmente in vigore sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 91. — Per qualsiasi causa di ordine generale tale da provocare da parte del Consiglio provinciale dell'economia l'ordine della sospensione delle contrattazioni di Borsa, tutti i contratti in corso, alla data precedente l'applicazione del relativo provvedimento, saranno liquidati « di diritto » sulla base della media dei prezzi di chiusura degli otto giorni precedenti a quello del provvedimento stesso. Per i contratti a premio il Sindacato regola le condizioni di rescissione dei contratti medesimi, previa valutazione del danno.

« La liquidazione di diritto si applica anche ai contratti per i quali sia fatto luogo alla messa a disposizione della Cassa di garanzia e compensazione, senza pertanto che questa non abbia a sua volta ancora trasferita la messa a disposizione ai compratori in virtù delle norme previste dai singoli regolamenti interni. In questo caso la Cassa provvederà a restituire la messa a disposizione della merce ai venditori che l'avevano effettuata.

« Il prezzo-base per la liquidazione dei contratti di cui al presente articolo è determinato dal Sindacato di borsa nello stesso giorno in cui è applicato il provvedimento della sospensione a tempo indeterminato delle contrattazioni.

« Esso è comunicato subito dopo la sua determinazione mediante affissione nei locali di Borsa.

« Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai contratti regolarmente registrati presso la Cassa di garanzia e compensazione.

« Qualsiasi variazione di regime doganale e qualunque altro provvedimento governativo inerente all'importazione, all'esportazione e al commercio degli articoli trattati in Borsa, non dànno luogo nè a liquidazione « di diritto », nè ad abbuoni fra le parti sui contratti in corso, salvo quanto è stabilito per la merce estera consegnata in punto franco.

« Art. 92. — Nel caso di eventuale mancanza di quotazioni ufficiali di chiusura, negli otto giorni precedenti all'applicazione del provvedimento di sospensione, la Deputazione di borsa, sentito il Sindacato di sezione, stabilirà il prezzo-base da valere per la liquidazione dei contratti di cui al precedente articolo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(4052)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1932.
Riconoscimento del Fascio di Carate Brianza (Milano) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Carate Brianza (Milano) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Carate Brianza (Milano) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1932 - Anno X
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 134.

(4050)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1932.
Modelli, leggende e segni caratteristici dei titoli nominativi per i buoni del Tesoro novennali 1941 delle serie settima, ottava e nona.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 21 marzo 1932, n. 230, che autorizza la creazione e la emissione di una sesta serie di buoni del Tesoro novennali;

Visto il R. decreto 20 aprile 1932, n. 332, che autorizza la emissione di tre nuove serie (settima, ottava e nona) di buoni del Tesoro novennali;

Visto il Nostro decreto 3 maggio 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1932, col quale sono stati approvati i modelli, le leggende e i segni caratteristici dei titoli nominativi per i buoni novennali della sesta serie;

Determina:

I buoni del Tesoro novennali nominativi, per le serie settima, ottava e nona, emesse in forza del R. decreto 20 aprile 1932, n. 332, hanno le indentiche caratteristiche dei titoli analoghi della sesta serie, salve le seguenti varianti:

nel corpo del titolo e nelle cedole è richiamato, oltre il R. decreto-legge 21 marzo 1932, n. 230, anche il R. decreto 20 aprile 1932, n. 332;

i detti titoli nominativi sono stampati, sia nel prospetto che nel rovescio, per la settima serie in colore arancione, per la ottava serie in colore verde oliva, e per la nona serie in colore seppia.

I modelli dei titoli stessi, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1932 - Anno X
Registro n. 1 Atti amministrativi, foglio n. 1. — RAFFO.

(4057)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1932.
Sostituzione del rappresentante del Ministero dell'aeronautica nel Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto 13 giugno 1929, n. 1075, relativo alla istituzione di un Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1951, che modifica la composizione del Comitato stesso;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1929, col quale fu costituito il suddetto Comitato, e successive modificazioni;

Vista la nota n. 2426/253 in data 6 giugno 1932 del Ministero dell'aeronautica con la quale il tenente colonnello A.A. Mario Infante viene designato per sostituire nel Comitato su menzionato il defunto colonnello A.A. Vito Longo;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° giugno 1932 il tenente colonnello A.A. Mario Infante, è chiamato a far parte del Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato quale rappresentante del Ministero della aeronautica, in sostituzione del colonnello A.A. Vito Longo.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: CIANO.

(4058)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 3390-92.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Barbic Roberto fu Stefano e della fu Golja Maria, nato a Cosarsa - Tolmino il 7 novembre 1878 e residente a Tolmino (frazione Cosarsa), 15, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Barbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Barbic Anna di Francesco Fröhlich, nata a Cosarsa il 20 ottobre 1891, moglie;

Barbic Stefania, nata a Cosarsa il 23 dicembre 1906, figlia;

Barbic Francesco, nato a Cosarsa il 31 marzo 1912, figlio;

Barbic Milano, nato a Cracova l'11 dicembre 1915, figlio;

Barbic Bogomiro, nato a Paniqua il 20 ottobre 1917, figlio;

Barbic Federico, nato a Cosarsa il 25 ottobre 1923, figlio;

Barbic Giovanni, nato a Cosarsa il 6 maggio 1925, figlio;

Barbic Matilde, nata a Cosarsa il 20 febbraio 1927, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3515)

N. 3390-492.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bonez Francesco fu Giuseppe e della fu Caterina Komar, nato a Coporetto l'11 marzo 1865 e residente a Caporetto, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bona ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bonez Giuseppina fu Francesco Rakuscek, nata a Caporetto il 5 maggio 1883, moglie;

Bonez Francesco, nato in Jugoslavia il 21 dicembre 1906, figlio;

Bonez Giuseppe, nato in Jugoslavia il 18 marzo 1908, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3516)

N. 45-42.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Cencic ved. Maria fu Giacomo Laurencic, e della fu Cebokli Anna, nata a Creda (Caporetto) il 19 marzo 1853 e residente a Creda (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3517)

N. 45-41.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Giovanni fu Giovanni e della fu Cebokli Giuseppina, nato a Creda (Caporetto) il 31 gennaio 1914 e residente a Creda (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Stanislao fu Giovanni, nato a Creda il 29 agosto 1915, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3518)

N. 45-40.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Cencic ved. Giuseppina fu Antonio Urbancic e della fu Zuber Maria, nata a Creda (Caporetto) il 14 marzo 1884 e residente a Creda (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Francesco fu Francesco, nato a Creda il 24 gennaio 1908, figlio;

Cencic Giovanni fu Francesco, nato a Creda il 19 novembre 1909, figlio;

Cencic Antonio fu Francesco, nato a Creda il 9 ottobre 1912, figlio;

Cencic Maria fu Francesco, nata a Creda il 27 settembre 1914, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3519)

N. 45-39.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Giacomo fu Valentino e della fu Stres Maria, nato a Boriano di Caporetto l'11 luglio 1860 e residente a Boriano di Caporetto, n. 64, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Teresa fu Giacomo e fu Lazar Maria, nata a Boreana il 27 settembre 1890;

Cencic Teresa fu Valentino e fu Gruntar Caterina, nata a Boreana il 21 agosto 1861;

Cencic Tommaso fu Giacomo e di Spolat Teresa, nato a Boreana il 18 dicembre 1902.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3520)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 4 luglio 1932-X, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha rimesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 giugno 1932-X, n. 695, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo 21 maggio 1932 per la esecuzione della variante del tronco di penetrazione in Roma della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo.

(4059)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ORDINI CAVALLERESCHI

ERRATA-CORRIGE.

Nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno 1932-X, n. 131, a pag. 2652, colonna 1ª (Decreti di Moto Proprio Sovrano 22 febbraio 1932-X), sono stati riportati come ufficiali dell'Ordine della Corona d'Italia n. 21 nominativi, da Mariani Valerio a Ripamonti Pietro, che debbono invece intendersi come nominati *Cavalieri* dell' Ordine stesso.

(4056)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'ASSISTENZA, PREVIDENZA E PROPAGANDA CORPORATIVA
DIVISIONE ASSICURAZIONI

(1ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo della cauzione costituita dalla Società di assicurazioni « S.I.A.R. » di Milano, a garanzia della massa degli assicurati italiani.

La Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni « S.I.A.R. » in liquidazione, con sede in Milano, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati italiani, asserendo di aver liquidati e completamente definiti tutti i sinistri denunciati e di avere estinto qualsiasi obbligo od impegno per assicurazioni dirette.

S'invita chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo a far pervenire, in debita forma legale, un ricorso a questo Ministero, Divisione assicurazioni, non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al liquidatore della Società predetta, signor Giuseppe Liardo, via Monte Napoleone, 14, Milano.

(4053)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 376 — Data: 6 giugno 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pavia — Intestazione: Bottigella Teresa fu Angelo in Dainesi — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Ammontare della rendita: L. 21 — Capitale: consolidato 3,50 per cento con decorrenza 1º gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 luglio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4054)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 148.

Media dei cambi e delle rendite

del 6 luglio 1932 - Anno X

S. U. America (Dollaro)	19.54
Inghilterra (Sterlina)	69.55
Francia (Franco)	76.87
Svizzera (Franco)	381.80
Albania (Franco)	378.25
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.73
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.10
Cecoslovacchia (Corona)	58.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.79
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.652
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.43
Olanda (Fiorino)	7.92
Polonia (Zloty)	218 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.50
Svezia (Corona)	3.58
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Oro	377.03
Rendita 3,50 % (1906)	72.80
Id 3,50 % (1902)	67.75
Id 3 % lordo	45.475
Consolidato 5 %	80.925
Buoni novennali. Scadenza 1933	100 —
Id. id. Id. 1934	99.75
Id. id. Id. 1940	98.75
Id. id. Id. 1941	98.75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	83.175

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.